



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 9 Settembre 2013

Osservazioni al DCO 329/2013/R/eel “Modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico,

Ringraziando come di consueto per l'utile opportunità di confronto offertaci con la presente consultazione, riportiamo a seguire alcune considerazioni di carattere tecnico e riferite ad alcuni degli spunti di consultazione proposti nel documento:

1) Al fine di minimizzare i costi amministrativi per i richiedenti e il rischio di errori materiali nella compilazione del formulario, il rigo “l” (*Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività*) ed il rigo “m” (*Costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività*) del “Modello FCE R6” (Appendice 2: facsimile di modulo per la dichiarazione) dovrebbero essere dei campi compilati in automatico dall'applicazione web-based a partire dai dati fisici di input forniti per l'anno di riferimento, eventualmente declinando l'energia prodotta di cui al rigo “c” (*Quantitativo complessivo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività*) per livello di tensione ai fini dell'applicazione del PUN corretto per le perdite. In questo modo infatti i richiedenti non dovrebbero più preoccuparsi di reperire informazioni all'esterno (costo medio unitario stabilito annualmente dall'AEEG e PUN corretto delle perdite per classe di consumo, diversi per ogni anno rilevante), elementi determinati dall'AEEG;

2) Non risulta chiaro quali componenti tariffarie vadano scontate in quanto oneri generali: A2, A3, A4, A5, A6, As, UC4, UC7 e MCT; oppure, oltre ad esse, anche UC3 e UC6? Solo la parte espressa in cent.€/kWh o anche la parte fissa, espressa in cent. €/punto di prelievo/anno, e quella correlata alla potenza, espressa in cent.€/kW/anno?

3) Con riferimento a quanto affermato al punto 3.8 del DCO 329/2013/R/eel, non è condivisibile la previsione che l'energia utilizzata nell'ambito delle Reti Interne di Utenza (RIU) non possa essere considerata ai fini del riconoscimento dello status di impresa energivora in quanto:

1. così facendo si nega il diritto all'iscrizione nel corrispondente elenco ad alcune imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2013 alla prevista agevolazione sulle accise ed ai possibili benefici previsti da eventuali provvedimenti futuri; con ciò l'Autorità, che ha dal DM del 5 aprile 2013 delega sulle modalità di formazione dell'elenco



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

delle imprese a forte consumo di energia, rischierebbe di interferire su materie non di sua competenza;

2. non è realistico parlare di indisponibilità di misure validate relative all'energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione interni alla RIU, in quanto tali misure esistono e sono necessarie, sia ai fini commerciali dei rapporti interni alla rete, sia per la predisposizione delle dichiarazioni annuali di consumo previste dal DLGS 504/1995 (Testo unico delle Accise) e s.m.i. In tali contesti l'Ufficio delle Dogane competente interviene apponendo sigilli e prescrivendo registri;
3. Inoltre, qualora il cliente energivoro acquisti energia direttamente dal produttore all'interno della RIU, la valorizzazione di detta energia, ai fini dell'iscrizione, deve essere valorizzata a prezzi di mercato, diversamente si verrebbe a creare una situazione di monopolio a favore del produttore;
4. Sempre nel caso di clienti energivori allacciati a una RIU, dovrebbe esser prevista la possibilità che l'energia prelevata dalla RIU nel punto di interconnessione con la rete pubblica e destinata ai clienti energivori possa beneficiare delle riduzioni tariffarie previste per i medesimi clienti energivori a cui è destinata detta energia; a tal fine dovrebbe essere il responsabile della RIU a fornire i dati complessivi dei clienti energivori ubicati all'interno della RIU in modo da poter individuare la classe di appartenenza "aggregata" del punto di interconnessione. In alternativa il cliente in fase di inserimento dei dati dovrebbe specificare che l'energia è acquistata direttamente da un produttore tramite RIU (inserendo ad esempio il codice RIU) e in automatico il sistema assegna una classe di appartenenza al punto di interconnessione sulla base dei dati aggregati dei clienti appartenenti alla medesima RIU.

4) Non ci è chiaro se il concetto espresso al punto 7.3 del DCO 329/2013/R/eel, relativo alla determinazione dell'*importo una tantum* 2013, sia correttamente rappresentato dalla formula sotto riportata. E' corretta la divisione per 2 ai fini di tenere conto del fatto che la riduzione degli oneri generali decorre dal 1° luglio 2013? Come si determina, per ogni livello di tensione, l'aliquota media degli oneri generali del secondo semestre 2013 quando gli oneri generali hanno aliquote diverse per scaglioni di consumo?

Importo a credito, pagato direttamente da CCSE ai clienti finali entro il 31 marzo 2014, prendendo a base i consumi 2012:

Importo una tantum 2013

$$= \frac{\% \text{ Sconto} \times \left(\sum_{i=1}^4 \text{Aliquote medie oneri generali}_{i, 2^{\circ} \text{ sem. } 2013} \times \text{PdP}_{kW_kWh_{i, 2012}} \right)}{2}$$

dove:

% Sconto = dal 15% al 60 %, in funzione del valore del rapporto di cui all'art. 3 (*classe di agevolazione di appartenenza*);

i = livello di tensione, da media ad altissima oltre 380 kV (*classe di consumo*).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si richiederebbe quindi, per quanto possibile, una maggiore esplicitazione nella presentazione della formula al fine di fugare qualunque dubbio interpretativo;

5) Al fine di non complicare il calcolo degli addebiti, si richiede che nei documenti di fatturazione venga esposta unicamente l'aliquota scontata degli oneri di sistema (pari al prodotto tra l'aliquota intera ed $1 - \% \text{ di sconto}$) che moltiplicata per le quantità, determina l'importo dovuto e non sia necessario esporre due righe: importo addebitato ad aliquota intera (valore positivo) meno lo sconto (valore negativo).

Con l'occasione si rappresenta la necessità di conoscere quanto prima possibile la reportistica che dovrà essere predisposta dai distributori di energia elettrica nei confronti di CCSE ai fini della rendicontazione di tali oneri, sia sintetica che di dettaglio, che sia coerente con l'assunto del capoverso precedente;

6) In considerazione del fatto che la combinazione delle 4 percentuali di sconto previste dal *"primo atto di indirizzo"* dell'MSE del 24 aprile 2013 con i 4 scaglioni di consumo degli oneri generali attualmente previsti determinerebbe per ogni livello di tensione 20 diverse aliquote applicabili, al fine di non complicare i processi di calcolo degli addebiti e di consuntivazione verso CCSE si sottolinea la necessità della contestuale eliminazione degli scaglioni di consumo al momento dell'attuazione della riforma e pertanto si abbia una unica aliquota per tipologia, come d'altronde previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83;

7) Con riferimento ai dati minimi che il richiedente deve fornire al fine del riconoscimento di *"impresa a forte consumo di energia"* di cui alla lettera f) del punto 3.3 del DCO 329/2013/R/eel, si sottolinea il fatto che il semplice codice POD non è sufficiente per determinare il distributore a cui l'utenza è allacciata, e pertanto tale set di informazioni-base andrebbe necessariamente integrato con il codice e la denominazione di tale esercente. Quanto sopra permetterà alla CCSE e a tutti gli altri soggetti coinvolti di individuare univocamente il distributore interessato;

8) Con riferimento allo spunto per la consultazione Q.8 *"Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?"*, si evidenzia che nel flusso di comunicazioni disegnato dal punto 6.2, lettera b) del DCO 329/2013/R/eel, che è a ns. avviso senz'altro la soluzione preferibile, non vi è, almeno esplicitamente, evidenza di quale attore avverta il venditore del fatto che il suo cliente è stato definito *"impresa a forte consumo di energia"* e con quale classe di agevolazione. Si ritiene pertanto che la procedura vada integrata con la previsione di tale flusso informativo, eventualmente inserendo l'informazione nei tracciati previsti dalla deliberazione AEEG del 1° marzo 2012 n. 65/2012/R/eel;

9) Con riferimento allo spunto per la consultazione Q.11 *"Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?"*, riteniamo ben condivisibile ed auspicabile che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla CCSE, la quale dispone di tutti gli elementi necessari.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

L'accredito diretto da parte di CCSE ai clienti finali, evitando complessi processi di rifatturazione e rendicontazione, è certo la via più efficace ed efficiente per effettuare erogazioni "spot", senza innescare un complesso meccanismo che coinvolgerebbe più soggetti e che richiederebbe certamente tempi più lunghi senza apportare alcun valore aggiunto.

Si evidenzia che anche nel caso di imprese in stato di crisi, diversamente da quanto riportato al punto 7.5 del DCO 329/2013/R/eel, sarebbe opportuno a nostro parere evitare puntuali meccanismi di conguaglio effettuati dalle imprese distributrici che sarebbero molto onerosi (si veda in merito il precedente punto 6: allo stato attuale per ogni livello di tensione si avrebbero 16 diverse aliquote applicabili al trimestre).

Anche nel caso di imprese in stato di crisi l'agevolazione (forfettaria) per l'anno 2013 dovrebbe essere erogata direttamente da parte di CCSE ai clienti finali, con l'unica differenza che i consumi rilevanti ai fini della determinazione dell'*importo una tantum* 2013 sarebbero i consumi effettivi del secondo semestre 2013 che dovrebbero essere acquisiti da parte di Cassa;

10) Con riferimento allo spunto per la consultazione Q.12 *"Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?"*, non riteniamo condivisibile che i clienti finali possano avere la facoltà di optare per un conguaglio puntuale degli oneri generali in luogo del meccanismo semplificato, in quanto tali conguagli sarebbero molto onerosi per le ragioni esposte al precedente punto 6. Il restringere eventualmente tale facoltà alle sole imprese che abbiano avviato di recente la propria attività è ugualmente complesso e costoso, senza contare il fatto che sarebbe necessario definire innanzitutto cosa si intenda per recente attività ed inoltre che sarebbe materialmente difficile individuare le nuove attività (si pensi ad operazioni straordinarie, all'aggiunta di nuove attività da parte di un soggetto già esistente, ecc.);

11) Nel computo dei costi energetici dovrebbe esser prevista la possibilità per il cliente di inserire anche i costi sostenuti verso terzi per l'acquisto di energia termica (in particolare vapore industriale e acqua calda) per uso produttivo tramite reti di teleriscaldamento, che in genere sono fonti alternative/integrazioni a propri sistemi di generazione termica a gas naturale/gasolio. Detti costi dovrebbero ovviamente esser supportati dai relativi documenti di fatturazione.

Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi